Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 8 settembre 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della ELDO ITALIA SPA, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per la ELDO ITALIA SPA, Ciro Canditone;

per la REGIONE CALABRIA, Antonio Franco;

per la FILCAMS-CGIL, Alessio Di Labio;

per la FISASCAT-CISL, Ferruccio Fiorot;

per la UILTUCS-UIL, Gennaro Strazzullo e Carmelo Massari;

per le RSA, Silvia Ronchieri e Roberto Francesco Calderazzo;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1) la Eldo Italia Spa, con sede legale in Caserta, opera nel settore commercio, con un organico complessivo pari a n. 854 unità, a cui applica il CCNL Commercio;
2) in data 1 agosto 2011, è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un accordo di CIGS per crisi aziendale a favore di n. 180 lavoratori;
3) successivamente la Società, con nota del 5 agosto 2011, ha presentato istanza di

convocazione in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga;

4) con nota prot. n. 15/VII/0019141/MA.003.A00 del 31.08.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

- Nel corso dell'esame congiunto è emersa la necessità per la ELDO ITALIA SPA di presentare istanza di concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga** per un numero massimo di **35 apprendisti** - su una platea di n. 70 apprendisti occupati presso le Regioni di seguito indicate - per la durata di 4 mesi, con decorrenza dal 1 settembre 2011 fino al 31 dicembre 2011, comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato.

- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti, come di seguito specificato:

- n. 8 occupati nella **Regione Lombardia**, su un totale di n. 13 apprendisti;
- n. 5 occupati nella **Regione Lazio**, su un totale di n. 35 apprendisti;
- n. 4 occupati nella **Regione Emilia Romagna**, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
- n. 9 occupati nella **Regione Piemonte**, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
- n. 9 occupati nella **Regione Umbria**, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione.

Si precisa che nel corso dell'esame congiunto è emerso, altresì, che nessun apprendista è occupato presso la Regione Calabria, presente all'incontro odierno.

- I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, con rotazione, a fronte delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e tenendo conto della fungibilità delle mansioni svolte.

- Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla

corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

ELDO ITALIA SPA

OO.SS.

ITALIA LAVORO

RSA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI